



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 084

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 5 febbraio 2009 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **ACHILLE ALECCI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Alecci è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 35, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e all'art. 38, comma 4, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2007/2008, dapprima l'attività di allenatore della Società Leinì Calcio e, successivamente, l'attività di allenatore per la società USD Gassino San Raffaele;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi due;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 29/12/2008.

Ritenuto che:

- risultano comprovati i fatti contestati sia perché ammessi dal deferito che pure invoca la buona fede, sia perché risultano documentalmente dalle distinte di gare

P.Q.M.

dichiara il sig. **ACHILLE ALECCI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/03/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **RENATO ROMITO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Romito è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito, nella stagione sportiva 2007/2008, che la conduzione tecnica della società ASD Polisportiva Scontrone e Villa fosse svolta da soggetto diverso e non qualificato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/04/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 16/01/2009.

Ritenuto che:

- dalle risultanze documentali (copia dei tesseramenti, distinte di gara, organico delle società Scontrone e Villa) nonché dalle dichiarazioni confessorie dei deferiti, risultano pienamente comprovati i fatti contestati;

- in particolare il signor Romito con dichiarazione resa in data 14/01/2009 ammette di aver lasciato la conduzione della squadra che è stata poi assunta nella stessa stagione sportiva dal giocatore – dirigente signor Iallonardi

P.Q.M.

dichiara il sig. **RENATO ROMITO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/04/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **PIETRO PLACIDO D'AGATI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. D'Agati è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 38, comma 1, delle NOIF e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2007/2008, la funzione di allenatore per la società APD Ficarazzi 2000 senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto l'applicazione della sanzione della squalifica fino al 30/04/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 30/12/2008.

Ritenuto che:

- dall'esame della documentazione assunta in sede istruttoria e acquisita agli atti emerge incontestabilmente la responsabilità del deferito indicato nel rapporto di gara del 13/09/2008 quale allenatore della Soc. Ficarazzi 2000 senza in realtà essere tesserato per tale società

P.Q.M.

dichiara il sig. **PIETRO PLACIDO D'AGATI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/04/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **LEANDRO VESSELLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **LEANDRO VESSELLA** della sanzione della squalifica fino al **30/04/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **EGIDIO FRANCO CASTELLUCCI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Castellucci è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e artt. 19 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito che, nelle stagioni sportive 2007/2008 e 2008/2009, la funzione di allenatore di fatto per la ASD Civitaquana fosse svolto da persona non abilitata secondo le norme federali;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto l'applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 24/12/2008.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati sulla base dei documenti acquisiti dalla procura Federale nonché ammessi dallo stesso deferito nella dichiarazione resa al collaboratore della Procura Federale il 6/11/2008

P.Q.M.

dichiara il sig. **EGIDIO FRANCO CASTELLUCCI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **05/05/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARMELO GASPARA LUCA'** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

Il Presidente della Commissione Disciplinare, vista l'istanza del signor Lucà di rinviare la trattazione del proprio caso dall'udienza odierna a data a venire;
ritenute di condividere le ragioni della richiesta

DISPONE

il rinvio dell'udienza al 13 marzo 2009 ore 9.30

Procedimento disciplinare a carico di **RINO BARON** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Baron è stato deferito per violazione dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere espresso, nel corso di una trasmissione televisiva, dichiarazioni, giudizi e rilievi lesivi della reputazione di alcuni tesserati;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto l'applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;
- assunte la memoria difensiva del deferito del 03/11/2008, nonché le eccezioni e le deduzioni orali come da separato verbale

Ritenuto che:

- sia da condividere l'eccezione preliminare di improcedibilità formulata dalla difesa del deferito in quanto, ai sensi dell'art. 32 CGS, le indagini dovevano essere concluse entro il 30/06/2008 trattandosi di evento registrato il 10/02/2008;
- al riguardo trova dunque conferma quanto affermato dalla Corte di Giustizia Federale sull'istanza di proroga delle indagini (Sez. Consultiva, CU n. 1/CGF del 2 luglio 2008) laddove è stato ritenuto di ravvisare motivi di eccezionalità richiesti dall'art. 32, comma 11 CGS, solo con riferimento ai procedimenti riguardanti fatti verificatisi nel periodo "più recente" e dunque dopo il 15/04/2008

P.Q.M.

dichiara l'improcedibilità del procedimento a carico del sig. **RINO BARON**.

Procedimento disciplinare a carico di **FERNANDO D'ANNUNZIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. D'Annunzio è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e artt. 19 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito, nelle stagioni sportive 2007/2008 e 2008/2009, che la funzione di allenatore di fatto per la AC Monteodorisio fosse svolta dal sig. Nino Barisano non abilitato secondo la normativa federale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto l'applicazione della sanzione della squalifica fino al 31/05/2009

Ritenuto che:

- i fatti contestati sono comprovati da verifiche della procura Federale durante lo svolgimento dell'incontro tra le squadre Monteodorisio e Adriano Flacco nonché dalle testimonianze rese dai calciatori Marrocco e Di Lorito oltre a quella del signor Ucci Toni;
- gli stessi fatti sono sostanzialmente ammessi dal deferito come risulta nella relazione finale dell'indagine

P.Q.M.

dichiara il sig. **FERNANDO D'ANNUNZIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/05/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **UBER MALAGOLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Malagoli è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito che, nella stagione sportiva 2007/2008, la funzione di allenatore di fatto per la Società Polisportiva Cavezzo fosse svolto da un soggetto privo della necessaria abilitazione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto l'applicazione della sanzione della squalifica fino al 30/04/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 19/01/2009.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati sono pienamente comprovati e del resto ammessi dal deferito anche con la propria memoria difensiva del 19/01/2009

P.Q.M.

dichiara il sig. **UBER MALAGOLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/04/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **SEBASTIANO RANNO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Ranno è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, la funzione di allenatore per la APD Melilli, senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto l'applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 27/01/2009.

Ritenuto che:

- risultano documentalmente comprovati i fatti contestati giacché, nonostante il tentativo di giustificazione del deferito, appare sufficientemente comprovata la presenza del signor Ranno in qualità di allenatore nella distinta del 13.09.2008 relativa alla gara tra le squadre Melilli e Pro Vittoria, pur non avendo ottenuto il tesseramento come espressamente ammesso

P.Q.M.

dichiara il sig. **SEBASTIANO RANNO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/04/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCELLO TUCCI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Tucci è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e degli artt. 38, comma 1 e 4, delle NOIF e 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2007/2008, dapprima attività di allenatore per la società Stringoli, e successivamente attività di allenatore di fatto per la società Cariatese;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto l'applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi cinque.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano pienamente comprovati dai documenti acquisiti dalla Procura, in particolare dalla distinta della partita Cariatese – Luzzese del 10.02.2008;
- gli stessi fatti risultano confermati altresì dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARCELLO TUCCI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/06/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **VITO PETRONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **VITO PETRONE** della sanzione della squalifica fino al **15/04/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **MATTEO MATTEAZZI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Matteazzi è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, e all'art. 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver facilitato, o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2007/2008, alcuni calciatori in costanza di tesseramento con altre società consorelle, disputassero allenamenti – provini con la Virtus Entella in assenza del necessario nulla osta della società di legittima appartenenza;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto l'applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi sei;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 23/01/2009 integralmente confermata nell'odierna udienza come da separato verbale.

Ritenuto che:

- i fatti contestati abbiano trovato sufficienti riscontri probatori non validamente contrastati dalla difesa e dai documenti prodotti dal deferito;
- in particolare, dalle testimonianze assunte dalla Procura Federale in sede di indagini, emerge la circostanza che nei mesi di aprile – maggio 2008 dietro l'iniziativa e comunque con il concorso del deferito sono stati organizzati provini per giovani calciatori appartenenti ad altre società sportive della zona;
- al riguardo non possono ovviamente assumere rilevanza rapporti di amicizia e/o di conoscenza fra il deferito e i giovani atleti o loro genitori giacché si pone come assoluto il divieto per i tecnici di prendere comunque contatti con giovani atleti appartenenti ad altre società sportive prima del termine della stagione sportiva;
- tuttavia il deferito risulta aver avuto, anche per quanto riferito dal signor Gulino in sede di deduzioni difensive, un ruolo più marginale nella vicenda

P.Q.M.

dichiara il sig. **MATTEO MATTEAZZI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/04/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE GULINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Gulino è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all' art. 35, comma 1, e all'art. 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver facilitato, o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2007/2008, alcuni calciatori in costanza di tesseramento con altre società consorelle, disputassero allenamenti – provini con la Virtus Entella in assenza del necessario nulla osta della società di legittima appartenenza;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto l'applicazione della sanzione della squalifica della durata di mesi sei;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 24/01/2009.

Ritenuto che:

- i fatti contestati abbiano trovato sufficienti riscontri probatori non validamente contrastati dai documenti prodotti dal deferito;
- in particolare, dalle testimonianze assunte dalla Procura Federale in sede di indagini, emerge la circostanza che nei mesi di aprile – maggio 2008 dietro l'iniziativa e comunque con il concorso del deferito sono stati organizzati provini per giovani calciatori appartenenti ad altre società sportive della zona;
- al riguardo non possono ovviamente assumere rilevanza rapporti di amicizia e/o di conoscenza fra il deferito e i giovani atleti o loro genitori giacché si pone come assoluto il divieto per i tecnici di prendere comunque contatti con giovani atleti appartenenti ad altre società sportive prima del termine della stagione sportiva;
- del resto il deferito ha ammesso espressamente la sua diretta responsabilità per i fatti contestatigli

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE GULINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANGELO DI LIVIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ANGELO DI LIVIO** della sanzione della squalifica fino al **19/02/2009**, oltre ad un'ammenda di 1.000€

Firenze, 05 febbraio 2009

IL SEGRETARIO

Paolo Piani

IL PRESIDENTE

Azeglio Vicini